



SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
Direzione del Servizio

Orario di ricevimento:
su appuntamento martedì 9.00-13.00

Via Arcivescovo Martini, 60 – 59100 Prato
Tel 0574.183.6921
Fax 0574.183.7372
edilizia-impresa@comune.prato.it
www.comune.prato.it/servizicomunali/concessioni
PEC: comune.prato@postacert.toscana.it

Prato, 27/02/2020

Agli Ordini e Collegi professionali tecnici



Oggetto : SCIA in sanatoria

A seguito dell'intervenuta modifica della l.r. 65/2014, avvenuta con l.r. 69/2019, con emanazione della Determina Dirigenziale della Regione Toscana n. 999 del 27-1-2020 è stata approvata la modulistica unificata aggiornata (https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionale-per-le-attivita-produttive-e-l-attivita-edilizia?redirect=http%3A%2F%2Fwww.regione.toscana.it%2Fsemplificazione%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0Zj46vhgkz2s%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p) relativa a :

- Richiesta di Permesso di Costruire;
- Relazione di asseverazione al Permesso di Costruire;
- Modulo di SCIA edilizia;

Relazione di asseverazione alla SCIA edilizia;

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA);

In tale modulistica è stato dato conto delle innovazioni normative intervenute con la sopravvenuta disciplina di cui sopra, in merito all'introduzione e recepimento nell'ordinamento regionale dell'istituto della **SCIA in sanatoria**. Questo nuovo procedimento, ai sensi dell' art. 209 co 2 lettera b), può essere utilizzato, in alternativa all'istanza di rilascio dell'attestazione di conformità in sanatoria, per gli interventi soggetti a SCIA, annoverati all' art. 135 della citata l.r. 65/2014 , con esclusione di quelli soggetti a pdc, ivi compresi quindi anche quelli riguardanti interventi di



ristrutturazione edilizia conservativa (co 2 lettera d), qualora ricorrano le condizioni di cui all' art. 10 co 1 lettera c. del D.P.R 380/2001.

In buona sostanza la disciplina regionale, così novellata, ha colto l'interpretazione all' art. 37 del D.P.R. 380/2001, avvenuta ad opera del c.d. Decreto Madia di cui al D.Lgs 222/2017, nel quale (v. tabella A ad esso allegato quale parte integrante) è stato indicato tale nuovo titolo abilitativo, fondato sull'asseverazione del professionista, finalizzato a legittimare ex post le opere eseguite in assenza o difformità dalla Scia. Resta comunque ferma la possibilità di ricorrere in alternativa al rilascio dell' attestazione di conformità in sanatoria.

Giova ricordare che alla **scia in sanatoria** si applicano le disposizioni previste in via ordinaria per la scia e in particolare disposte dagli artt. li 145, 146 e 147 della citata l.r. 65/2014 e s.m.i., comprendendovi la dimostrazione della doppia conformità, sia con la disciplina urbanistico edilizia vigente all'atto di esecuzione dell'intervento che di quella vigente all'atto di presentazione della SCIA.

La documentazione allegata alla **SCIA in sanatoria** dovrà dare specificatamente conto della verifica della doppia conformità urbanistico edilizia, indicando le norme applicabili che consentono l'intervento.

In relazione alla corresponsione della sanzione amministrativa di cui al comma 6 ter del citato art. 209, si precisa che la stessa dovrà essere corrisposta all'atto della presentazione nella misura minima di 1.000,00 euro, che sarà eventualmente soggetta a conguaglio, secondo le modalità stabilite dall' allegato 2 del vigente Regolamento edilizio comunale, nello specifico paragrafo riservato agli accertamenti di conformità ai sensi dell' art. 209 della l.r. medesima.

Con viva cordialità.

Il Dirigente
Arch. Riccardo Pecorario